



COMUNE DI GAIRO

– Via della Libertà, 7 – 08040 Gairo (Nu) –

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 26	OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale
Data 07.12.2020	avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”.

L'anno duemilaventi il giorno 07 del mese di Dicembre alle ore 16:00 Il Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Pisanu presso il proprio Studio ha provveduto ad esaminare la documentazione ricevuta per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale n.104 del 25/11/2020 avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”.**

”

Premesso che:

- l'art.239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.3 del decreto legge 10/10/2012, n.174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- l'art.91 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;

Visto l'art.1, commi 557 e seguenti, della L.27/12/20006 n.296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto a valore medio del triennio 2011/2013, che risulta per l'Ente di euro 542.889,89;

Visto i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano l'Ente a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 85.753,00;

Richiamato l'art.36, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. e ii., che prevede "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Visto, riguardo al punto B), l'art.33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, come modificato dal comma 853, art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (c.d. Mille proroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: *"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato incoerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbi a esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.*

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art.33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile;

Visto il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D. L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.";

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.";

Visto l'articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in tema di lavoro flessibile;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019 e il prospetto delle spese del personale;

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente: Spese di personale 2019 (€ 535.880,40)/Media entrate correnti 2017/2018/2019 (al netto del FCDE 2019) (2.014.385,35) = 26,60%

L'ente nel 2020 si colloca al di sotto della soglia più bassa.

Il calcolo dell'incremento teorico ed effettivo.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE. Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

	IMPORTI	Riferimento DM 17 marzo 2020
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	€ 535.880,40	Art.4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	€ 576.114,20	
INCREMENTO MASSIMO	€ 40.287,71	

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALE	Valori	Riferimento DM 17 marzo 2020
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	€ 516.721,20 €	Art.5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2020	23%	
INCREMENTO ANNUO	€ 118.845,88	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019	/	Art.5, comma 2
CAPACITÀ ASSUNZIONALE ANNO 2020	€ 40.287,71	

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, l'Ente potrà assumere entro lo spazio finanziario di € 40.287,71;

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art.33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le attestazioni dei singoli Dirigenti/Responsabili con le quali si giunge alle seguenti conclusioni: sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art.6, comma1, del D.Lgs. n.165/2001, che l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale e che, conseguentemente, non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli imposti dall'art.33 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art.16 della Legge 12 novembre 2011, n.183;

Dato atto che l'Ente deve procedere alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022;

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020 – 2022 l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24
Somma per assunzioni a tempo indeterminato	€ 40.287,71		

Richiamato altresì il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Rilevato che l'Ente per il triennio 2020/2022, prevede:

PIANO ASSUNZIONI 2020					
NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITÀ DI ACCESSO		TEMPO DETERMINATO
1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Selezione Art. 110, comma 1 tuel		Tempo pieno e determinato da dicembre 2020
1	C	Agente di Polizia Locale -Vigilanza	Proroga contratto/o nuova assunzione		Tempo part-time e determinato da dicembre 2020
NUMERO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITÀ DI ACCESSO		TEMPO INDETERMINATO
1	C	Istruttore Amministrativo / Servizi Demografici	Incremento orario		Tempo indeterminato ore ____
1	C	Istruttore Amministrativo / Contabile	Incremento orario		Tempo indeterminato ore ____
1	C	Agente di Polizia Locale -Vigilanza	Attivazione procedure di reclutamento		Tempo part-time 50% A TEMPO INDETERMINATO
1	C	Istruttore Amministrativo / Contabile	Attivazione procedure di reclutamento		Tempo part-time 50% A TEMPO INDETERMINATO
PIANO ASSUNZIONI 2021					
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista	Note
Programmazione delle assunzioni nel rispetto dei vincoli e delle nuove opportunità assunzionali					
PIANO ASSUNZIONI 2022					
Numero	Categoria	Profilo professionale	Modalità di accesso	Spesa prevista	Note
Programmazione delle assunzioni nel rispetto dei vincoli e delle nuove opportunità assunzionali					

Di dare atto che le nuove assunzioni come sopra determinate comportano un utilizzo delle capacità assunzionali di € 5.009,62 sull'importo disponibile per il 2020 di € 40.287,71:

Vista l'attestazione al Piano triennale del Fabbisogno del personale 2020/2022 del **25/11/2020** - responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Luisa Paola Contu;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art.5 del D. Lgs n.165 del 2001 in materia di potere di organizzazione;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Revisore Unico

Accertato

Il rispetto dei vincoli in materia di spese del personale

esprime

parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE", a condizione che al momento dell'effettiva copertura dei posti vengano rispettati di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente.

Tortoli, 07.12.2020

L'organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott. Giuseppe Pisanu
